



Prot. n. 235765
del 26/11/2007

OGGETTO: Richiesta di parere in merito alla conclusione di un procedimento amministrativo curato dallo Sportello unico per le attività produttive.

Il Comune chiede un parere in merito alla conclusione di un procedimento curato dallo Sportello unico, concernente il progetto di ampliamento e di riorganizzazione urbanistico-edilizia del polo produttivo di una ditta, “difforme con il Piano di Fabbricazione vigente e con il PRG adottato in adeguamento al P.P.A.R.”.

A tal proposito fa presente che “è stato assunto dal SUAP verbale d’ufficio conclusivo della conferenza di servizi avente valore di variante urbanistica”, sul quale “sono state espletate le procedure della pubblicazione” e “non sono pervenute osservazioni, proposte e opposizioni dagli aventi titolo ai sensi della Legge 17 agosto 1942, n. 1150” e che occorre “pertanto procedere per la pronuncia definitiva del Consiglio Comunale”.

Dato che si evince il mancato interesse della ditta proponente alla conclusione del procedimento amministrativo, in quanto questa non intende predisporre la convenzione necessaria per regolamentare i rapporti giuridici ed economici fra le parti, si chiede se la competenza ad archiviare il procedimento appartenga alla Responsabile SUAP o al Consiglio comunale, “dando atto che” lo Sportello unico” ha già provveduto a concludere il procedimento con il verbale conclusivo del 3/5/2006 avente valore di proposta di variante”.

Ciò premesso, sulla questione si osserva quanto segue.

Il procedimento relativo alla localizzazione degli impianti produttivi di beni e servizi - tramite la loro realizzazione, ristrutturazione, ampliamento, riattivazione, cessazione e riconversione dell’attività produttiva - è disciplinato dal D.P.R. 20 ottobre 1998, n. 447, come modificato dal D.P.R. 7 dicembre 2000, n. 440, che hanno dato attuazione a quanto stabilito dagli artt. 23 - 25 del D.Lgs. 3 marzo 1998, n. 112.

L’art. 5, comma 2, del D.P.R. n. 447/1998, concernente i progetti comportanti la variazione degli strumenti urbanistici, prevede che, qualora l’esito della Conferenza di servizi all’uopo convocata dal Responsabile del procedimento “comporti la variazione dello strumento urbanistico, la determinazione costituisce proposta di variante sulla quale, tenuto conto delle osservazioni, proposte e opposizioni formulate dagli aventi titolo ai sensi della legge 17 agosto 1942, n. 1150, si pronuncia definitivamente entro sessanta giorni il consiglio comunale” (termine a carattere non perentorio).

Dal quesito risulta che il SUAP, a seguito dell’esito della conferenza di servizi ha redatto il verbale conclusivo “avente valore di proposta di variante”, che è stato oggetto di pubblicazione ai sensi di legge ed è stato sottoposto alle osservazioni ed opposizioni degli aventi titolo.

Il SUAP deve pertanto inoltrare, ai sensi del predetto art. 5, comma 2, del D.P.R. n. 447/1998, tale proposta di variante al Consiglio comunale, al quale spetta pronunciarsi definitivamente su di essa, anche non approvandola qualora ritenga che non vi sia più l’interesse del Comune alla sua



approvazione, tenuto conto del disinteresse alla conclusione del procedimento che sembra dimostrare la ditta proponente.

In conclusione: la Conferenza di servizi adotta la variante allo strumento urbanistico del comune, sulla quale deve pronunciarsi in via definitiva il Consiglio comunale, essendo questo l'organo competente in materia (vedi art. 42, comma 2, lett. b), del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267).

Dall'art. 5 del D.P.R. n. 447/1998 non si desume un potere del Responsabile del procedimento, o dello Sportello unico, di interrompere, con un proprio provvedimento di archiviazione, il procedimento di approvazione della variante urbanistica adottata dalla Conferenza di servizi.